

Edizione di sabato 28 giugno 2014

IMPOSTE SUL REDDITO

[La circolare n. 19/E sulla tassazione delle rendite finanziarie](#)

di Nicola Fasano

PATRIMONIO E TRUST

[Scusi mi controlla l'atto?](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

CONTABILITÀ

[La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati](#)

di Viviana Grippo

CASI CONTROVERSI

[Limiti alla compensazione](#)

di Giovanni Valcarenghi

DIRITTO SOCIETARIO

[Decreto competitività – novità in materia di capitale sociale e collegio sindacale](#)

di Luca Dal Prato

IMPOSTE SUL REDDITO

La circolare n. 19/E sulla tassazione delle rendite finanziarie

di Nicola Fasano

Con la [circolare 19/E/2014](#) di ieri l'Agenzia delle entrate detta i chiarimenti in vista dell'imminente incremento di tassazione sui **redditi finanziari** previsto dal D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014 del 23 giugno, in forza del quale, **a partire dal prossimo 1 luglio** l'aliquota di tassazione passa **dal 20 al 26%**. Molti dei chiarimenti, peraltro, ricalcano quanto già precisato dall'Agenzia delle entrate con la circolare 11/E/2012, con riferimento **all'unificazione al 20%** dell'aliquota su gran parte delle rendite finanziarie prevista dal D.L. 138/2011.

La circolare 19/E in primo luogo conferma che l'aliquota del 26% è da applicare anche in caso di ritenuta su redditi finanziari che **confluiscono nel reddito di impresa** (che non possono definirsi "redditi di capitale" ex art. 44, Tuir in senso stretto). Nell'elencare inoltre i redditi che ricadono nella nuova aliquota ricorda anche le **eccezioni**: fra le più significative quella per i **titoli di Stato** (anche di Paesi esteri "white list") e assimilati (per i quali resta la tassazione al 12,5%) e quelle previste nell'ambito dei rapporti internazionale ed in particolare europei, come per esempio l'aliquota ridotta confermata all'1,375% sugli **utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all'imposta sul reddito delle società in Stati dell'Unione Europea** e in Stati aderenti all'Accordo sul SEE inclusi nella white list e residenti in tali Stati, ai sensi dell'articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'aumento al 26% riguarda anche i **redditi diversi di natura finanziaria**, con **esclusione** delle **plusvalenze** relative a **partecipazioni qualificate** di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del Tuir. Tali plusvalenze, infatti, non sono sottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che le stesse concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei percettori **nella misura del 49,72%** del loro ammontare (poiché nella versione definitiva del provvedimento è stato scongiurato per tale fattispecie l'incremento della base imponibile).

Per quanto riguarda i **criteri** con cui gestire il passaggio alla nuova aliquota dl 26% dal 1 luglio, in estrema sintesi, la circolare conferma che per gli **interessi** deve farsi riferimento **maturati** a partire da tale data (indipendentemente da quando sono percepiti), per i **dividendi** deve tenersi conto della data di **percezione** sulla base del principio di cassa, mentre per le **plusvalenze** rileva la data di **cessione** (e non quella di effettivo percezione delle somme).

Si ricorda che le **minusvalenze**, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del TUIR, realizzati entro il 31 dicembre 2011, sono portati in

deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 per una **quota pari al 62,50%** del loro ammontare.

In relazione alla **compensazione** tra le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 e le minusvalenze realizzate precedentemente il D.L. 66/2014 prevede che queste ultime sono portate in deduzione (sempre non oltre il quarto esercizio successivo) dalle plusvalenze realizzate successivamente alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al:

- **48,08%** del loro ammontare, se realizzate entro il 31 dicembre 2011;
- **76,92%** del loro ammontare, se realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.

Ciò posto, al fine di evitare che l'aumento dell'aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014, per la maggior parte delle attività finanziarie (sono escluse le quote in OICR e i titoli di Stato) **possedute alla data del 30 giugno 2014**, al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, è possibile ricorrere **all'affrancamento** versando **l'imposta sostitutiva del 20% sull'incremento** di valore a tale data rispetto al precedente costo di acquisto, considerando poi quale **valore di "carico"** nella successiva cessione quello appunto al 30 giugno 2014.

Ampio spazio viene dato ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR, italiani e/o esteri, interessati peraltro da rilevanti novità anche di natura sostanziale (si veda l'articolo ["Più agevole il calcolo dei proventi tassabili derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento"](#)) e per i quali è previsto uno specifico regime transitorio analizzato dalla circolare.

Il documento di prassi, infine, si chiude facendo il punto sulle conseguenze derivanti dalla **definitiva abrogazione della ritenuta in ingresso** sui flussi finanziari provenienti dall'estero, di fatto mai operativa. L'Agenzia conferma che, comunque, stante la vigente formulazione dell'art. 4 del D.L. 167/90, ai fini dell'esonero dall'RW **non è più sufficiente il semplice "affidamento"** delle attività a un **intermediario** residente con l'incarico alla riscossione dei relativi redditi, ma è necessario che sia in concreto effettuata **una ritenuta** da parte dello stesso intermediario, in base alle regole di carattere generale. Tuttavia, in alcuni casi, (per es. quote di OICR esteri) la predetta ritenuta non è prevista da alcuna norma (stante l'abrogazione di quella "residuale") ed allora **l'RW dovrà comunque essere compilato**, nonostante il mandato conferito all'intermediario italiano. Il tema, di particolare interesse sarà oggetto di un prossimo intervento.

PATRIMONIO E TRUST

Scusi mi controlla l'atto?

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Il **trust** è un istituto che si sta **sviluppando** sempre di più ma che rimane comunque un fenomeno di **nicchia**. Peraltro, gli operatori seri del settore **non** sono nemmeno interessati alla **massificazione** dello stesso.

Un filone di lavoro che si sta sviluppando in questi periodi è rappresentato dal **controllo dell'atto** stipulato precedentemente, magari senza l'assistenza di un consulente preparato. In questi casi **l'improvvisazione** è sovrana, e nel 2014 esiste anche chi è ancora convito che basti **riciclare una bozza** di atto fatta da qualcun altro.

Ma è possibile un controllo di questo tipo? La risposta non è così scontata perché l'analisi dell'atto istitutivo e degli atti dispositivi sono di sicuro aiuto ma è necessario altresì **valutare la situazione concreta** che ha portato ad orientarsi verso il trust, il **contegno** delle **parti** in sede di istituzione e di gestione del veicolo, eccetera.

La prima osservazione da fare quindi è quella di evidenziare come **l'atto** risenta molto del **caso concreto** per cui non c'è sempre un concetto di giusto o sbagliato ma di **opportunità** rispetto alle circostanze. In secondo luogo, anche la **vetustà dell'atto** non è scevra di conseguenze. E' evidente come, soprattutto sotto il profilo della chiarezza del regime fiscale applicabile all'istituto, gli **atti** stipulati **prima del 2007** sfruttino per così dire una **"tecnologia antiquata"** in quanto **non** fanno propri i **chiarimenti** forniti dall'**Agenzia** delle Entrate con le circolari n. 48/E/2007 e 61/E/2010 rispettivamente in materia di fiscalità e di interposizione del trust.

E' evidente che gli **aspetti fiscali** del nostro trust sono una **conseguenza** della **regolamentazione civilistica** ma è anche chiaro che una lettura attenta degli orientamenti dell'Agenzia ci permette di inserire talune clausole che esprimano in modo chiaro, ad esempio, se il trust è trasparente od opaco, mettendoci al sicuro da possibili contestazioni future.

La lettura di questi atti fanno emergere alcune **riflessioni**. Innanzitutto, capita di vedere "violentata" la circolare n. 61/E/2010 in materia di **interposizione** del trust.

Certo, l'aspetto fiscale non è sicuramente il motivo determinante dell'istituzione ma è evidente che le **fattispecie incriminate** evidenziate **dall'Agenzia** diano comunque al trust un sapore di lavoro malfatto, di situazione in cui il disponente non voleva effettivamente spossessarsi del patrimonio, conservando piuttosto un potere invasivo sul trustee.

Le **unghie** del **disponente** sul **patrimonio** e sulla gestione dello stesso sono gli aspetti più critici di molti trust. "Ma scusi, vuole che mi fidi ciecamente del trustee?"

Ricordiamo che **trust** significa letteralmente **fiducia**. La cosa che mi ha imbarazzato, tuttavia, è stato esaminare un atto di trust copiato di sana pianta da una mia bozza. Con stupore ho rilevato come nemmeno questo potesse stare in piedi.

La ragione banalissima sta nel fatto che **ogni atto** è un **caso a sé**.

Gli **errori** o le clausole inopportune che si riscontrano più spesso attengono alla **successione delle figure** del trust in caso di morte, dimissione o revoca. La questione va affrontata in modo diverso, ad esempio, a seconda dell'**età del disponente**; se il disponente è ottantenne ed il trust ha una durata notevole nel tempo è evidente che sarà quanto mai opportuno individuare un **soggetto alternativo** che possa **nominare** il nuovo **guardiano** in caso di necessità.

Anche questa mia valutazione, tuttavia, non è necessariamente corretta. Nel caso di specie, ad esempio, la cosa era voluta in modo da affidare un **reale potere gestorio** al **guardiano** che difficilmente era rimovibile e che quindi si poneva come dominus dell'atto. Tirando la coperta da questa parte, tuttavia, rimane scoperto il problema dell'**interposizione**.

Queste brevi note, forse in parte non del tutto nuove, per ricordare che ogni situazione deve essere analizzata compiutamente, che **ogni atto**, anche se simile per il 90% delle parole ad uno precedente, è sempre un **qualsiasi** di **unico**: quel 10% modificato può conferire all'insieme un colore nettamente diverso da quello di un'altra situazione.

CONTABILITÀ

La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati

di Viviana Grippo

Alla data odierna i **bilanci approvati** nei 120 giorni, entro cioè il 30 aprile, risulteranno essere tutti depositati. Per le società per le quali si è applicato, secondo le disposizioni di legge, il termine più ampio dei 180 giorni, il bilancio dovrà essere approvato entro il prossimo 30 giugno.

Sicuramente, anche in questo ultimo caso, il progetto di bilancio, redatto dall'organo amministrativo, risulterà essere depositato presso la sede legale a disposizione dei soci.

Nonostante la stagione dei bilanci si possa considerare conclusa, riteniamo comunque utile occuparci, in questo e nel contributo della prossima settimana, di quei casi in cui l'effetto economico delle operazioni e degli altri eventi posti in essere dall'impresa, non si manifestano nel medesimo periodo in cui si concretizzano effettivamente i relativi movimenti di numerario.

Normalmente a ridosso della data di chiusura dell'esercizio, alcuni incassi e pagamenti non avvengono nello stesso esercizio in cui l'impresa ha posto in essere le relative operazioni. In tali casi è necessario applicare uno dei principi contabili generali che devono essere rispettati nella redazione del bilancio di esercizio, il cosiddetto **principio di competenza**.

Corollario fondamentale del principio di competenza è il principio di **correlazione dei costi e ricavi** attraverso il quale si contrappongono ai ricavi dell'esercizio i relativi costi certi e presunti.

Tra le scritture necessarie ad applicare i principi di cui sopra esamineremo la rilevazione dei ratei e risconti e dei costi e ricavi anticipati.

Ratei e risconti

Secondo l'art. 2424 bis del codice civile nella voce **ratei e risconti attivi** si riportano:

“i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi”;

mentre i **ratei e risconti passivi** sono invece rispettivamente *“costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza”*

di esercizi successivi”.

Sempre secondo il codice, art. 2424, i ratei ed i risconti attivi vanno iscritti nella macroclasse D) dell’attivo patrimoniale, mentre i ratei ed i risconti passivi vanno iscritti nella macroclasse E) del passivo di stato patrimoniale.

Presupposto per l’esistenza del rateo o del risconto è che il costo o il provento si riferiscano a più esercizi, in tale caso la rilevazione dei ratei e dei risconti ha la funzione di imputare correttamente, i proventi ed oneri la cui competenza risulta essere anticipata o posticipata rispetto al momento in cui si verifica la manifestazione numeraria dell’operazione. Ma cosa distingue i ratei dai risconti?

In applicazione del principio della competenza, rispetto a costi o ricavi la cui manifestazione finanziaria non coincide con quella economica, si rileverà con il risconto il costo/ricavo da rinviare e con il rateo il costo o il ricavo da imputare.

Nel caso dei risconti essi avranno **segno** contrario rispetto al componente di reddito cui si riferiscono (il costo determina un risconto attivo, mentre un provento determina un risconto passivo), i ratei hanno lo stesso segno del componente di reddito cui si riferiscono.

Il parametro di riferimento per l’imputazione del rateo o risconto è, generalmente, quello temporale basato sull’individuazione del periodo di competenza e, successivamente, alla valorizzazione del costo/provento del periodo. Il periodo di competenza viene individuato computando i giorni che decorrono dalla data in cui hanno inizio gli effetti economici fino alla data di chiusura dell’esercizio, e da tale ultima data fino alla data in cui terminano gli effetti economici medesimi. L’importo del rateo/risconto viene quindi calcolato proporzionalmente al periodo di competenza.

Facciamo degli esempi.

La società Alfa Spa, con esercizio coincidente con l’anno solare, stipula un contratto di assicurazione, per un importo pari ad € 15.000,00 che decorre dal 1° marzo 2014 e termine 28 febbraio 2015. Il versamento del premio annuale avviene il 1° marzo 2014.

E’ chiaro quindi che parte del costo sostenuto nel 2014 è di competenza del 2015.

A fine 2014 sarà necessario effettuare le scritture di rettifica per la corretta imputazione del costo sia nel 2014 che nel 2015. In particolare dovremo stornare il costo imputato, a causa della manifestazione finanziaria, nel 2014 per spostarlo nel 2015 attraverso la rilevazione di un **risconto attivo**.

Di seguito i conteggi:

I risconti attivi esprimono quindi quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Di contro i **risconti passivi** esprimono quote di proventi rilevati integralmente nell'esercizio in corso e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

In altre parole, i risconti attivi sono costi sostenuti nell'esercizio, ma in parte di competenza del successivo, o dei successivi; i risconti passivi sono invece proventi percepiti nell'esercizio, ma in parte di competenza dei successivi.

Nella rilevazione contabile la contropartita dei risconti attivi e passivi sono rispettivamente il relativo conto di costo o di ricavo.

Procediamo con le scritture contabili relative all'esempio di cui sopra.

Si esegue la registrazione del pagamento del premio annuo al 1° marzo 2014:

Spese di assicurazione (CE) a Banca c/c (SP) 15.000,00

Si rilevano, al 31 dicembre 2014 i risconti attivi:

Risconti attivi (SP) a Spese di assicurazione (CE) 2.424,65

All'inizio dell'esercizio successivo si girocontano i risconti al costo imputando la corretta competenza:

Spese di assicurazione (CE) a Risconti attivi (SP) 2.424,65

Facciamo anche un esempio relativo ai **risconti passivi**.

La società Beta Srl, con esercizio coincidente con l'anno solare, riceve in pagamento un fitto attivo in relazione ad una locazione che decorre dal mese di aprile 2014 al mese di marzo 2015. I canoni, pari a euro 30.000,00, sono semestrali e anticipati.

In tal caso avremo:

Le scritture saranno le seguenti:

si esegue la registrazione dell'incasso del canone semestrale in data 1° ottobre 2014:

Banca c/c (SP) a Affitti attivi (CE) 30.000,00

si rilevano, al **31 dicembre 2014** i risconti passivi:

Affitti attivi (CE) a Risconti passivi (SP) 14.835,16

All'inizio dell'esercizio successivo si girocontano i risconti al ricavo imputando la corretta competenza:

Risconti passivi (SP) a Affitti attivi (CE) 14.835,16

Dei risconti attivi e dei costi e ricavi anticipati ci occuperemo nel prossimo contributo.

CASI CONTROVERSI

Limiti alla compensazione

di Giovanni Valcarenghi

In questi giorni di **chiusura delle dichiarazioni dei redditi** ricompare sulle nostre scrivanie il tema della **correttezza delle compensazioni**, in particolar modo per quanto attiene il **rispetto del tetto massimo** delle medesime.

Stiamo ragionando **sull'anno 2013**, periodo nel quale la soglia da rispettare coincideva ancora con il noto **parametro dei 516.456,90**; dal 2014, invece, sappiamo che tale limite è stato accresciuto a 700.000 euro.

Il problema che vogliamo affrontare è quello della **modalità di verifica di tale limite massimo**; al riguardo, vi era una sorta di **consolidato orientamento informale** nel ritenere che il tetto fosse riferito all'anno solare, per almeno due ordini di motivi:

- la **norma di riferimento** (art. 34 Legge 388/2000) sembra chiara in tal senso, ove prevede che ... *a decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 516.456,90 (700.000 dal 2014) per ciascun anno solare*;
- si è sempre evocato, per comprendere la norma, il riferimento ai **rimborsi su conto fiscale**, gestiti a suo tempo dalle "vecchie" esattorie, che già utilizzavano quello specifico criterio di rigido riferimento all'anno solare.

Tuttavia, recentemente è stato pubblicato sulla stampa specializzata un contributo che dà conto di **una differente interpretazione** avanzata dalla **Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino, 18 luglio 2011, n. 49/10**. Secondo i Giudici, da una lettura coordinata dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 e dell'articolo 34, comma 1, della Legge n. 388/2000, *si evince con chiarezza che il riferimento all'anno solare non è relativo alla data di presentazione dei modelli F24 dai quali risultano le compensazioni effettuate, bensì alla competenza temporale, sia delle imposte e dei contributi compensati, sia dei crediti utilizzati in compensazione, che devono necessariamente riferirsi allo stesso periodo. In sostanza il tetto di Euro 516.456,90 deve necessariamente riferirsi all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione*.

Questo significherebbe che le compensazioni che rilevano sono quelle poste in essere nei Modelli F24 che portano come anno di riferimento delle imposte e dei contributi oggetto di

compensazione lo stesso anno di maturazione del credito (indipendentemente dall'anno di presentazione di tali Modelli F24).

In tutta onestà, ci **risulta difficile evincere con chiarezza la ratio della interpretazione fornita nella sentenza**, poiché trattandosi di una **limitazione di natura finanziaria** (volta a salvaguardare le casse erariali), pare che **l'unico riscontro degno di nota** sia quello degli **importi effettivamente compensati nel corso dell'anno solare**. Diversamente argomentando, la differente chiave di lettura proposta dalla giurisprudenza di merito, porterebbe a ritenere legittimo il comportamento del contribuente che, nel corso di un medesimo anno solare, compensasse oltre la soglia massima consentita utilizzando crediti disponibili riferiti a due annualità differenti.

Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che **nel 2013** avesse **compensato**, nei primi mesi dell'anno, **300.000 euro** inserendo su modello F24 il **credito del 2011** e, nella successiva parte dell'anno, **altri 300.000 euro** inserendo su modello F24 il **credito del 2012**. Seguendo le indicazioni della sentenza un tale comportamento risulterebbe legittimo (in quanto non si sarebbe superata la soglia in relazione al credito dei differenti anni). **Seguendo**, invece, la **nostra chiave interpretativa** la **compensazione** complessivamente effettuata nel 2013 sarebbe **eccedente** rispetto al plafond massimo ammissibile.

Nel diverso caso in cui il contribuente avesse avuto disponibilità di **credito 2012 per 600.000 euro**, a noi sembra **ammissibile** una compensazione per **515.000** effettuata **durante il 2013**, ed una **prosecuzione** della compensazione dei **restanti 85.000** effettuata **nell'anno 2014**, sino al termine di presentazione della dichiarazione annuale.

La **questione appare assai delicata**, in quanto si tratta di **“consigliare” al contribuente differenti strategie di utilizzo dei crediti in compensazione**; ci pare, però, che la tesi proposta dai giudici torinesi non sia per nulla condivisibile.

DIRITTO SOCIETARIO

Decreto competitività – novità in materia di capitale sociale e collegio sindacale

di Luca Dal Prato

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 144 del 24 giugno 2014) del **D.L. 91/2014** (c.d. decreto “competitività”) in vigore **dal 25 giugno**, entrano in vigore importanti **novità** sia per le società per azioni che per le società a responsabilità limitata.

In particolare:

- per le **S.P.A.**, è prevista la **riduzione** del **capitale sociale** minimo;
- per le **S.R.L.**, vengono riviste le cause per le quali è obbligatorio nominare un **organo di controllo** esterno.

Capitale sociale delle SpA

L'**art. 20, co. 7**, del DL dispone che “All’articolo 2327 del codice civile la parola: “centoventimila” e’ sostituita dalla seguente: “cinquantamila””.

La finalità della nuova norma è contenuta nella relazione illustrativa la quale, a commento del comma 7, riporta che: “L’ammontare minimo del **capitale sociale** per la costituzione di una società *per azioni* può essere considerato, tra gli altri, uno dei **motivi** per i quali le **imprese** in fase di avviamento **privilegiano** il ricorso al tipo della **s.r.l.**, **in luogo** della **s.p.a.**, che per converso **rappresenta** il **modello** di riferimento per **accedere** al mercato dei **capitali di rischio** e di **debito**. Nell’ordinamento europeo la seconda direttiva in materia di società (77/91/CE) e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2012/30/UE del 25 ottobre 2012 prevedono un importo minimo pari a 25 mila euro. Inoltre, le legislazioni dei principali Stati membri dell’UE (Regno Unito, Germania e Francia) prevedono un capitale minimo inferiore a quello stabilito in Italia [...]. L’obiettivo del legislatore è quindi quello di incentivare la costituzione di nuove società di capitali, sotto la forma di società per azioni.

Ulteriore novità di rilievo è la possibilità di **emettere azioni a voto plurimo**. L'**art. 20**, al **comma 1** prevede che: “In deroga all’articolo 2351, quarto C0171172a, del codice civile, gli **statuti possono disporre** che sia attribuito voto maggiorato, fino a un **massimo di due voti**, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a **ventiquattro mesi** a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli **statuti possono**

altresi' prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato".

La norma ha particolare rilievo in quanto introdotta allo scopo di incentivare la collocazione in Borsa, attenuando il timore di perdita del controllo che frena le imprese familiari, e aumentare la liquidità delle azioni delle società quotate.

Organo di controllo nelle SRL

L'**art. 20, co. 8**, del **D.L. 91/2014** dispone che: *"All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma e' abrogato; nel terzo comma la parola: "altresi'" e' soppressa e nel sesto comma le parole: "secondo e" sono soppresse".* La **relazione illustrativa**, proseguendo nel commento del comma 7 dell'art. 20, sostiene che: *[...] Per motivi sistematici e in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, viene abrogato il secondo comma dell'art. 2477 del codice civile che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico".*

In sostanza, con l'**abrogazione** dell'**obbligo** di **nomina** dell'**organo di controllo** o del revisore, nei casi in cui il **capitale sociale** sia **non inferiore** al **capitale sociale minimo** previsto per le **società per azioni**, la **nomina obbligatoria** dell'organo di controllo o del revisore si verificherà, ai sensi dell'art. 2477 comma 3 del codice civile:

- alla tenuta della redazione del bilancio **consolidato**;
- al **controllo** di altra **società** tenuta alla **revisione** legale dei conti;
- al superamento, per due esercizi consecutivi, dei parametri che obbligano la società alla redazione del bilancio in forma ordinaria, ai sensi dell'art. **2435-bis**.

L'ammontare del capitale sociale non determinerà quindi più alcun obbligo, indipendentemente dal suo ammontare, superiore o inferiore a quello minimo per le società di capitali.

Applicazione ed entrata in vigore della norma sul collegio sindacale

Considerato che per le srl con capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro viene meno l'obbligo di nominare un organo di controllo / revisore, ci si **interroga** sulla **decorrenza** della norma, in quanto non pare chiaro se l'eventuale decisione dei soci, di **eliminare l'organo di controllo**, abbia una funzione:

- *meramente dichiarativa*, escludendo quindi qualsiasi vaglio di legittimità dell'autorità giudiziaria;
- di *esclusivo accertamento* di effetti giuridico già prodottisi ex lege, senza obbligo di revoca;
- di *causa di decadenza*, non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore (art. 2399 e 2400 c.c.) con l'obbligo di restare in carica fino al la scadenza del mandato.

Quanto all'eventuale **revisore**, l'**art. 4 comma 1 lett. i)** del **DM 28 dicembre 2012 n. 261** dispone che costituisce giusta causa di revoca *“i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”*. In questo caso, quindi, l'**assemblea** che prende atto del venir meno dell'obbligo di nomina del revisore, **potrebbe procedere** alla relativa **revoca**.

In conclusione, sarebbe **auspicabile** un **intervento** legislativo che **chiarisse come comportarsi** nei casi di **srl** attualmente dotate di **capitale sociale** pari o **superiore** a **120.000 Euro e di un organo di controllo**.

In merito è possibile consultare anche:

- G. Valcarenghi: [Srl: si assottigliano i collegi sindacali](#) EcNews 26 giugno 2014.
- G. Falco: [Capitale minimo per le SpA a 50.000 Euro: effetti anche per le Srl](#) EcNews 19 giugno 2014.